



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: COHM. III

IN DATA 23.10.2025

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA
al progetto di legge**

**"Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 'Imposta Generale sui
Redditi' e successive modifiche"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Illustrissimi Membri del Consiglio Grande e Generale,

Intendo relazionare in merito all'esito dei lavori della Commissione Consiliare Permanente III - Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione – riunitasi nelle sedute del 23/24/25 settembre e 7/8 ottobre 2025 in ordine all'esame in sede referente del progetto di legge "Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 'Imposta Generale sui Redditi' e successive modifiche".

Il progetto di legge presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio intende modificare l'impianto normativo delineato dalla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 "Imposta Generale sui Redditi" e dalle sue successive modifiche ed integrazioni, senza apportare innovazioni alle fondamenta dell'impianto normativo. Le forze politiche di maggioranza identificano in questo progetto di legge un passo complesso, ma necessario per assicurare stabilità al bilancio dello Stato, il quale non può e non deve rimanere un atto isolato. Non è più rinviabile la revisione dei capitoli del bilancio statale, finalizzata all'individuazione degli eventuali sprechi e alla successiva riallocazione delle risorse verso investimenti strutturali necessari a garantire lo sviluppo e la prosperità della Repubblica di San Marino e il benessere della sua popolazione in uno scenario internazionale sempre più mutevole e complesso. Il timore più grande che una classe politica deve avere riguarda il fatto che i cittadini smettano di dare valore ad affermazioni come queste, ritenendole mere illusioni, mentre esse rappresentano l'obiettivo di molti, dentro e fuori quest'aula.

Il progetto di legge depositato in prima lettura prevedeva un gettito fiscale, ove stimabile con sufficiente prudenza e verosimiglianza, complessivamente pari a circa 20 milioni, con riferimento a dati relativi alle dichiarazioni fiscali del periodo d'imposta 2023. Il processo di revisione dell'articolato depositato in prima lettura è stato



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

certamente complesso considerata la delicatezza delle tematiche trattate e delle ripercussioni che esse hanno nel reale contesto socio-economico della Repubblica di San Marino. Nella fase tra il deposito in prima lettura nel corso dell'estate e l'esame in Commissione Consiliare Permanente III, il Governo e la maggioranza hanno modificato alcune impostazioni iniziali al fine di implementare un sistema di controlli fiscali maggiormente incisivo e di coniugare maggiormente le esigenze di ridefinizione del prelievo con quelle di rafforzamento dell'equità e della protezione delle fasce reddituali più deboli. All'articolato del progetto di legge depositato in prima lettura ed esaminato in Commissione sono stati presentati emendamenti abrogativi dalle forze di opposizione, le quali, pur non avendo inciso sullo svolgimento dei lavori della Commissione con intento ostruzionistico, hanno sempre ribadito l'impossibilità di migliorare il testo, considerato da loro non emendabile e pertanto da ritirare. Durante i lavori della Commissione sono stati convocati due scioperi generali dalle organizzazioni sindacali sammarinesi. L'importante partecipazione della popolazione residente e non alle manifestazioni ha certamente generato ulteriori riflessioni nelle forze politiche di maggioranza. Il confronto con i rappresentanti delle parti sociali ed economiche del Paese è proseguito anche dopo la chiusura dei lavori della Commissione, incidendo sulla volontà della maggioranza di portare ulteriori correttivi al progetto di legge da presentare in occasione della seconda lettura in Consiglio Grande e Generale su determinati argomenti (principalmente trattamento fiscale del T.F.R., progressività della detrazione SMaC e tutele delle fasce reddituali più deboli).

Esplicitate finalità e iter procedurale del presente progetto di legge, di seguito viene illustrato il contenuto dell'articolato.

L'art. 2, in combinato disposto gli articoli 33-34, del progetto di legge estende il presupposto per l'applicazione dell'imposta a soggetti non residenti con riferimento a redditi da capitale e alla categoria residuale "ogni altro reddito derivante da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso". Secondo i principi della fiscalità internazionale, uno Stato ha capacità impositiva sui redditi di soggetti non residenti fiscalmente, qualora essi siano stati prodotti nel territorio. Viene qui inserito il presupposto affinché i redditi da capitale e gli altri redditi (ad es. canoni per noleggi) percepiti da soggetti non residenti e pagati da soggetti residenti siano imponibili nella Repubblica di San Marino. Con riferimento all'identificazione dello Stato in cui è prodotto il reddito derivante da un contratto di noleggio di beni mobili (esclusi imbarcazioni ed aeromobili), si introduce la presunzione legislativa secondo cui tale Stato coincide con quello in cui l'utilizzatore ha la propria residenza fiscale,



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

fatta salva la possibilità di dimostrare un utilizzo esclusivo al di fuori del territorio di detto Stato.

Nel disposto dell'art. 3 sono state ampliate le fattispecie di redditi esenti da imposizione fiscale, con l'inserimento del reddito minimo familiare introdotto dall'art. 1 del Decreto Legge 26 maggio 2020 n.91 "Interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti per affrontare l'emergenza covid-19". In aggiunta è stata limitata l'esenzione ai redditi prodotti dalle società, fondazioni, associazioni, istituzioni ed enti che non perseguono scopi di lucro, richiedendo ora la documentazione della fattispecie reddituale del rimborso spesa.

L'art. 4 interviene in modifica dell'art. 13 della Legge n. 166/2013 "Redditi soggetti ad imposizione separata". Viene in primo luogo resa definitiva la disposizione transitoria della Legge del 2013 che prevedeva l'imposizione separata al 17% dei redditi da lavoro autonomo e d'impresa individuale e che annualmente veniva prorogata in sede di approvazione della Legge c.d. "Finanziaria". Sempre in riferimento alla fattispecie reddituale prodotta dai lavoratori autonomi, è stata eliminata la possibilità di assoggettare ad imposizione separata secondo l'aliquota del 12% i compensi percepiti per prestazioni eseguite, in tutto o in parte, in periodi d'imposta anteriori di almeno 3 anni rispetto a quello del relativo percepimento. Vengono inoltre assoggettati ad imposizione separata secondo l'aliquota del 10% i compensi percepiti a titolo di sponsorizzazione erogati agli atleti di interessi nazionale che conseguono risultati agonistici di primario rilievo in giochi olimpici, campionati mondiali, oppure competizioni di livello mondiale. Nella formulazione dell'articolo approvato in Commissione, vengono inoltre incrementate le aliquote di tassazione separata degli importi ricevuti a titolo di trattamento di fine rapporto, di proventi finanziari e redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione.

Viene eliminata all'art. 5 la passività deducibile per acquisti effettuati in territorio e transati con la SMaC Card, parallelamente è ammessa la deduzione delle passività di cui agli Allegati "A" e "B" della Legge n. 166/2013 – sostenute anche per conto delle persone considerabili in carico dal contribuente – documentate con fattura o documento equivalente purché transate con SMaC Card o sostenute tramite strumenti di pagamento tracciabili (pagamento elettronico, bonifico, assegno).

L'innovazione contenuta all'art. 6 riguarda l'ammissione dei contributi previdenziali versati a titolo di gestione separata di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.158 e successive modifiche tra gli oneri previdenziali e assistenziali obbligatori deducibili.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

L'art. 7 interviene in modifica della disciplina riguardante le detrazioni soggettive spettanti ai contribuenti persone fisiche. In particolare viene confermato l'impianto normativo riguardante le detrazioni soggettive per familiari a carico rivolte a contribuenti residenti in territorio, comprendendo tra i figli a carico i minori in affidamento secondo quanto stabilito con decreto dell'Autorità giudiziaria. Il comma 3 dell'articolo, ammette la detrazione d'imposta – e non più la deduzione di tali voci di costo – pari al 15%:

- di spese per protesi dentarie, sanitarie e quelle per cure ortodontiche e odontoiatriche, in misura complessivamente non superiore a euro 1.600,00, per il titolare del reddito e per ogni membro del nucleo familiare a carico,
- del 50 per cento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione fino ad un importo massimo di euro 6.000,00, ove il contribuente fiscalmente residente abbia la propria dimora effettiva (oppure 80% qualora il locatario abbia un'età anagrafica inferiore ai trentacinque),

documentate con fattura o documento equivalente e transate con SMaC Card o sostenute tramite strumenti di pagamento tracciabili (pagamento elettronico, bonifico, assegno). La misura contenuta al presente articolo implica una maggiore progressività della detrazione fiscale, a vantaggio delle fasce reddituali più basse. In aggiunta viene introdotto, in sostituzione della precedente detrazione di importo fisso pari ad euro 100,00 per i redditi imponibili inferiori o uguali ad euro 15.000,00 il c.d. "bonus protezione reddito" calcolato sul reddito complessivo del contribuente residente e detratto dai redditi di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 29 della Legge n. 166/2013. Tale bonus è stato strutturato in valore assoluto decrescente all'aumentare del reddito del contribuente. Infine è stata qui introdotta la detrazione d'imposta sui redditi soggetti a tassazione ordinaria percepiti da soggetti residenti, da lavoratori dipendenti frontalieri e sui redditi da pensione percepiti da soggetti non residenti pari al 15% delle spese effettuate in territorio di cui Allegato "E" del presente progetto di legge transate con SMaC Card per l'importo massimo di euro 6.000,00 annui. In sostituzione della detrazione appena sopra descritta, viene riconosciuta una detrazione forfettaria pari ad euro 700,00 senza oneri di documentazione in favore del personale residente anagraficamente in Repubblica che ricopre incarichi diplomatici ed amministrativi per l'intero anno fiscale e per attività a tempo pieno e in via esclusiva presso le Missioni Diplomatiche a New York, Ginevra, Bruxelles, Vienna, Strasburgo e l'Ambasciata a Roma. In relazione a quanto sopra, interviene l'abrogazione del calcolo contenuto al comma 3 dell'art. C1 dell'Allegato "C" della Legge n. 166/2013.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

L'art. 17 della Legge n. 166/2013 viene integrato dall'art. 8 del presente progetto di legge, con riferimento alle modalità di imposizione del reddito complessivo delle persone fisiche lavoratori autonomi o imprenditori individuali. Da un lato viene confermata – rispetto alla vigente normativa - la tassazione progressiva per scaglioni sui redditi diversi, la quale prevede per tali redditi l'applicazione di aliquote e scaglioni corrispondenti alla somma tra il reddito da lavoro autonomo o d'impresa e i redditi diversi stessi. Viene inoltre prevista la possibilità di detrarre il 15% delle spese effettuate in territorio e transate con la SMaC Card dalla sola imposta dovuta separatamente sui redditi derivanti dalla loro attività di lavoro autonomo o d'impresa.

La modifica introdotta con l'art. 9 del progetto di legge trae origine dalla volontà di uniformare il trattamento fiscale del reddito da capitale prodotto in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione con il reddito con le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita o di capitale. Viene infatti definito il reddito da capitale dei primi come differenza tra il capitale ricevuto e i premi pagati non dedotti fiscalmente. Tale modifica avrà efficacia sui contratti stipulati e sui premi dedotti fiscalmente successivamente all'entrata in vigore del progetto di legge, come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 54 "Disposizioni di coordinamento e transitorie" del presente progetto di legge.

L'art. 10 del progetto di legge interviene sull'esclusione dal reddito da lavoro dipendente imponibile fiscalmente delle voci a titolo di rimborso spese erogate al dipendente in occasione di trasferte, viaggi, missioni o viaggi per recarsi al luogo di lavoro. In particolare viene ammessa l'esenzione:

- a prescindere dallo strumento di pagamento utilizzato, del rimborso di spesa debitamente documentata con fattura o documento equivalente e chiaramente individuabile;
- a prescindere dalla presenza di documento giustificativo e dalla modalità di pagamento, di rimborsi erogati al dipendente per recarsi al luogo di lavoro per un importo massimo giornaliero pari ad euro 15,00 (elevabile ad euro 30,00 per trasferte fuori da San Marino e dall'Italia);
- di altre spese, anche non documentabili, sostenute dal dipendente in occasione di missioni e trasferte autorizzate dal datore di lavoro purché sostenute con strumenti di pagamento elettronici o canalizzati per un importo massimo giornaliero pari ad euro 15,00 (elevabile ad euro 30,00 per trasferte fuori da San Marino e dall'Italia).



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

In aggiunta viene aumentato il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ad euro 2.000,00 riconosciuti al lavoratore dipendente, a condizione che siano ricaricati dal datore di lavoro sulla SMaC Card. In tale articolo è infine aumentata a 4.000 chilometri la percorrenza convenzionale annua.

L'art. 11 del progetto di legge interviene sulla fattispecie dei redditi da lavoro autonomo, con particolare riferimento alla fattispecie dei redditi "assimilati" al lavoro autonomo e ai beni strumentali deducibili. In riferimento a questi ultimi è diminuito il valore unitario del bene strumentale che può essere interamente dedotto dal reddito da lavoro autonomo nel singolo esercizio (da euro 1.000,00 della Legge del 2013, ad euro 500,00). Tra i beni mobili adibiti promiscuamente all'attività lavorativa e all'uso personale del lavoratore autonomo, vengono ammessi anche i motoveicoli, per un importo complessivo di euro 10.000,00 da ammortizzare e da riprendere in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per il 50%. In aggiunta sono estese le fattispecie di altri redditi che costituiscono redditi da lavoro autonomo, ricomprendendo ora anche le indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di amministrazione, sindacatura o revisione legale e contabile societaria. Infine viene aumentata la percentuale di imponibilità fiscale (dal 75% al 90%) dei redditi sopra elencati, qualora non direttamente pertinenti all'attività del lavoratore autonomo.

Con riferimento alle perdite fiscali pregresse registrate da imprese individuali, l'art. 12 del progetto di legge ne ammette la deduzione nel limite del 70%, senza alcun vincolo temporale coerentemente con le tendenze normative internazionali al riguardo, dal reddito al netto dei contributi previdenziali obbligatori. Analogamente a questo disposto normativo, l'art.16 interverrà nei confronti delle persone giuridiche. Di conseguenza è intervenuta l'abrogazione dell'art. 72, il quale ammetteva l'inapplicabilità del limite temporale solo per le imprese di nuova costituzione. Viene inoltre inserita la disciplina del trattamento ai fini fiscali delle componenti negative di reddito derivanti da operazioni con parti correlate, determinate dalla valutazione al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, rinviando ad una circolare dell'U.O. Ufficio Tributario per la trattazione delle modalità e degli adempimenti necessari a presentare apposita istanza dedicata. Di conseguenza viene abrogato il comma 4 dell'art. 34 della Legge n.166/2013.

L'art. 13 interviene sulla fattispecie dei redditi prodotti dalle imprese individuali per disciplinare i limiti alla deducibilità dei costi generali analogamente a quanto poi previsto per il reddito d'impresa prodotto dalle persone giuridiche. In particolare viene introdotto il limite, per ciascun periodo d'imposta, alla deduzione di costi di pubblicità



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

(8% dei ricavi di gestione), di elaborazione dati (10% dei ricavi di gestione), relativi alle spese di rappresentanza (5% dei ricavi di gestione), con possibilità di disapplicazione dei predetti limiti qualora:

- tali costi rappresentino l'attività caratteristica del contribuente;
- venga autorizzata la disapplicazione dall'U.O. Ufficio Tributario, previa istanza motivata – da presentare entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento – nella quale venga dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico dell'impresa e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tale aspetto è mutuato da quanto già previsto dalla Legge del 2013 per le persone giuridiche, con espressa applicazione del termine di presentazione dell'istanza.

Sono inoltre previsti, al pari di quanto inserito all'art.17 del progetto di legge per le persone giuridiche, limiti alla deducibilità di componenti negative di reddito relative a autoveicoli e motoveicoli, il cui costo di acquisizione a fini fiscali non può superare rispettivamente il valore di euro 50.000,00 o 10.000,00, a seconda che essi siano adibiti ad uso pubblico, utilizzati direttamente come beni strumentali, utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, dati in uso promiscuo a dipendenti o in tutti gli altri casi. In raccordo con tali disposizioni, gli articoli 14 e 19 del progetto di legge determinano – rispettivamente per i redditi d'impresa prodotti da persone fisiche o giuridiche – la percentuale di imponibilità fiscale delle plusvalenze registrate su beni a deducibilità limitata nel rapporto tra l'ammortamento fiscalmente dedotto e l'ammortamento complessivamente effettuato.

L'art. 15 elimina dalla formulazione attualmente vigente dell'art.38 della Legge n. 166/2013 l'inciso che ammetteva la deduzione fiscale della perdita su crediti verso un debitore sottoposto a procedure concorsuali solamente nell'esercizio di apertura della procedura o in quello successivo. Questo in linea con le più opportune valutazioni che può fare il titolare del reddito d'impresa secondo quanto previsto dalla normativa e dai principi contabili nazionali, riguardanti le effettive prospettive di recupero del credito in relazione all'andamento della procedura concorsuale stessa.

Un'integrazione del comma 5 dell'art. 54 della Legge n.166/2013 è contenuta nell'art. 18, il quale estende l'applicabilità del disposto alle azioni o quote di partecipazione iscritte nell'attivo circolante, oltre a quelle immobilizzate.

L'art. 20 interviene invece limitando la deducibilità fiscale dal reddito d'impresa delle persone giuridiche alle donazioni o liberalità effettuate a favore della Chiesa



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

cattolica, di associazioni od enti residenti in territorio con finalità culturali, sociali, umanitarie, ricreative, sportive non aventi scopo di lucro. In riferimento a tale modifica, viene abrogato il comma 2 dell'art. 60-bis poiché disciplinato dalla normativa dedicata di cui alla Legge n.223/2020.

Una riscrittura delle normative alle quali si estende il divieto di cumulo con le misure di incentivazione derivanti dalla detassazione degli utili reinvestiti (Titolo IV, Capo I della Legge n. 166/2013) è contenuta nell'articolo 21 del progetto di legge, con espressa esclusione di tale divieto nel caso della riduzione dell'imposta sulle importazioni di beni, finalizzati ad un attento utilizzo energetico (rif. art. 33 e Allegato "D" del Decreto Delegato n.51/2017 e successive modifiche).

Gli articoli 22 e 23 intervengono in correzione delle possibili deviazioni dell'applicazione degli incentivi per l'incremento dell'occupazione e per lo sviluppo delle nuove attività rispetto alle loro finalità originarie. Infatti il primo prevede la sospensione del riconoscimento del credito d'imposta a favore di operatori economici che assumono lavoratori dalle liste di avviamento al lavoro qualora il tasso di disoccupazione in senso stretto, rilevato al 31 dicembre di ciascun esercizio, scenda al di sotto del 3%. L'art. 23 invece interviene sugli incentivi rivolti alle nuove attività aperte in territorio:

- ammettendo la possibilità di posticipare la loro decorrenza non oltre il primo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
- impedendo l'accesso alle società di capitali neo costituite i cui soci e titolari effettivi abbiano esercitato, nei 12 mesi precedenti attività d'impresa assimilabile;
- eliminando il riconoscimento del credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo.

L'art. 24 del progetto di legge introduce chiarimenti alla normativa fiscale riguardante le procedure di liquidazione delle società, stabilendo in primo luogo nella data di accettazione della carica da parte del liquidatore il momento di apertura della procedura stessa, al fine di individuare correttamente il periodo di imposizione fiscale ante e post apertura della liquidazione. In aggiunta viene stabilita l'applicazione su base annua della disposizione normativa che richiede di considerare quali componenti positivi di reddito i redditi da terreni e da fabbricati, come risultanti dal catasto e rivalutati fiscalmente ai sensi della normativa vigente.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGLIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

Agli articoli 25 e 42 vengono stabilite le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta (31 luglio) per il pagamento del primo e secondo acconto sull'Imposta Generale sui Redditi (rispettivamente 31 agosto e 30 novembre). Secondo l'art. 43 del progetto di legge, le somme a debito del contribuente in relazione al versamento dell'imposta generale sui redditi siano esse dovute a titolo di conguaglio o d'acconto, possono essere versate mediante compensazione con eventuali somme a credito dello stesso riferite alla medesima imposta o all'imposta sulle importazioni o altre imposte di competenza dell'UO Ufficio Tributario, secondo le disposizioni vigenti che regolano il conto fiscale del contribuente. Diversamente nel caso in cui la dichiarazione del contribuente sia chiusa con un saldo a debito dell'Amministrazione finanziaria verso il contribuente, la domanda di rimborso deve essere evasa dall'Ufficio Tributario entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Sulle dichiarazioni dei redditi integrative, di cui all'art. 93-*bis* della Legge n.166/2013, finalizzate alla correzione della dichiarazione dei redditi originaria in favore dell'Amministrazione finanziaria, viene esclusa l'applicazione delle sole sanzioni per dichiarazione infedele all'art. 26 del progetto di legge.

Gli articoli 27-28-29-30 semplificano la normativa vigente riguardante la tenuta delle scritture contabili. In primo luogo viene eliminato l'obbligo della vidimazione del libro giornale, libro dell'inventario, registro beni ammortizzabili e scritture ausiliarie per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni e per le persone giuridiche. L'eliminazione dell'obbligo di vidimazione del relativo registro si estende anche alle società e altri soggetti che effettuano ritenute alla fonte a titolo d'imposta. In aggiunta per i ricavi certificati tramite strumenti elettronici – rif. D.D. 3 novembre 2014 n. 176 (SMaC) – non è più obbligatoria la certificazione analitica sul libro giornale o sul registro vendite. Considerato l'intento dell'implementazione e del potenziamento del sistema SMaC Card è stata infine introdotta una delega al Congresso di Stato volta a disciplinare gli aspetti procedurali, contabili e operativi e a coordinare la normativa vigente in merito. In relazione a quanto sopra, sono stati abrogati il comma 3-bis dell'art. 96 e i commi 1-bis e 3 dell'art.97 della Legge n. 166/2013.

I successivi articoli 31-32-33-34 intervengono sulla normativa vigente riguardante le ritenute alla fonte operate su redditi da lavoro dipendente e da pensione, da redditi da lavoro autonomo e assimilati, da redditi da capitale e da altri redditi. Con riguardo alla prima fattispecie, al netto di interventi formali, è stata normata la ritenuta di acconto, proporzionata al reddito annuo calcolato considerando



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
- ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

da un lato le deduzioni per contributi previdenziali obbligatori, e dall'altro le detrazioni per carichi familiari, spese sostenute in territorio e transate con SMaC Card e "bonus protezione reddito" (espressa esclusione avviene invece sulle detrazioni per spese per protesi dentarie e sanitarie e per canoni di affitto sostenute). Sulla fattispecie dei redditi da lavoro autonomo e assimilati, vengono estese le ritenute anche alle somme corrisposte a titolo di indennità per fine mandato. Sulle ritenute da operare sui redditi da capitale e altri redditi, oltre a quanto già riferito durante l'illustrazione dell'art. 2 del presente progetto di legge, si evidenzia l'aumento dell'aliquota delle ritenute da operare pari all'1% su interessi da conti correnti e da deposito, da interessi passivi e altri proventi derivanti da operazioni "pronti contro termine" o da certificati di deposito o da prestiti obbligazionari. Si sottolinea inoltre l'aumento al 5% delle ritenute a titolo d'acconto indennità economica per inabilità temporanea di cui alla Legge 7 giugno 1977 n. 30 e l'indennità per Cassa Integrazione Guadagni, finalizzato a rendere maggiormente capiente il prelievo in acconto rispetto a quanto effettivamente da versare mediamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta.

Seguono gli articoli 35-36-37-38-39-40-41-44-45-46-47-48 che intervengono nel perseguimento di una duplice finalità: da un lato il potenziamento del sistema delle attività di controllo, dall'altro l'inasprimento delle sanzioni. Le attività di controllo, nonché i relativi criteri selettivi dei contribuenti oggetto di controllo sono stabiliti e pianificati annualmente, entro e non oltre il 31 marzo, secondo criteri e parametri generali ed astratti, anche sulla base dei risultati ottenuti da appositi strumenti informatici alimentati dall'incrocio di dati già presenti negli archivi delle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, da un'apposita Commissione presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento Economia e Finanze, composta dal Dirigente dell'UO Ufficio Tributario, dal Dirigente dell'UO Ufficio Centrale di Collegamento e dal Dirigente dell'UO Ufficio Attività Economiche. In aggiunta l'Ufficio Tributario dovrà dotarsi di strumenti e software applicativi in grado di rielaborare le informazioni, presenti all'interno delle banche dati, in modo che esse siano utili nei processi di controllo e accertamento. Tale Commissione riceve i riferimenti della Commissione permanente di cui all'art. 152 della Legge n.166/2013 al fine di orientare e ottimizzare la pianificazione dei controlli. All'art. 37 vengono inoltre automatizzate le indagini finanziarie avviate dall'Ufficio Tributario qualora il contribuente, negli ultimi tre periodi d'imposta, abbia avuto un reddito medio annuo pari o inferiore ad euro 15.000,00. Tale disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta 2026 considerando come base di calcolo il triennio 2024-2025-2026. Sono inoltre strutturati



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

degli interventi volti all'efficientamento nella procedura di emissione del verbale di controllo, con relativa abrogazione dell'art. 120 della Legge n. 166/2013 riguardante una delega al Congresso di Stato in materia, scaduta il 31 dicembre 2017. L'art. 36 interviene introducendo la possibilità per il contribuente di definire la procedura di controllo subito con una modalità abbreviata, senza attendere l'esito della notifica del verbale, previo pagamento di maggiore imposta determinata, sanzioni e interessi. In aggiunta l'Amministrazione finanziaria è autorizzata ad emettere il verbale di controllo, previa rettifica diretta della dichiarazione del contribuente, qualora ravvisi esclusivamente irregolarità oggettive derivanti da consultazioni di dati in possesso dell'Amministrazione stessa, con espressa esclusione della fattispecie di reddito da lavoro autonomo e d'impresa. Su queste ultime due tipologie reddituali infatti non sono disponibili banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria sulla base delle quali registrare irregolarità oggettive, pertanto non può che parlarsi di controllo e verifica documentale. Sulla tematica della notificazione degli atti dell'Ufficio Tributario interviene l'art. 41 richiamando la normativa inerente alle disposizioni in materia di notificazione del Codice Penale (rif. art. 17 Legge n. 100/2013) e agli effetti giuridici relativi alla trasmissione di documenti elettronici mediante SERC (rif. art. 5, comma 2 D.D. n.51/2023). Con riferimento alla normativa inerente le sanzioni, vengono di seguito elencati gli interventi in modifica della disciplina vigente:

- eliminazione della facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) della Legge n. 68/1989 nel caso di adesione e adesione in opposizione al verbale di controllo;
- riduzione a $\frac{1}{4}$ o a $\frac{1}{3}$ dell'ammontare delle sanzioni rispettivamente nei casi di adesione al verbale di controllo e adesione in opposizione al verbale di controllo;
- innalzamento al 50% del valore minimo della maggiore imposta dovuta nel caso di dichiarazione infedele con imposta evasa inferiore ad euro 120.000,00;
- innalzamento al 75% del valore minimo della maggiore imposta dovuta nel caso di dichiarazione infedele con imposta evasa superiore ad euro 120.000,00;
- riduzione all'8% e al 10% delle sanzioni dovute rispettivamente su ritardi ed omissioni di versamento dell'imposta e delle ritenute;
- aumento al 50% delle sanzioni dovute in seguito a verbale di controllo sull'importo di ritenute non applicate;
- riduzione dell'importo minimo ad euro 100,00 della sanzione dovuta per dichiarazione omessa, qualora l'omissione sia dovuta esclusivamente a redditi da lavoro dipendente, da pensione o altri redditi di cui all'articolo 104, comma 3;



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

- esclusione dell'applicazione di sanzioni dovute su ritardi ed omissioni nel versamento di imposte, qualora siano già irrogate le sanzioni per dichiarazione infedele, omessa o per mancata applicazione delle ritenute.

Il successivo art. 49 invece interviene in modifica dell'Allegato "A" della Legge n. 166/2013 "Elenco oneri deducibili di cui all'articolo 14, comma 1" nei seguenti ambiti:

- estensione della deducibilità ai premi corrisposti per assicurazioni sulla perdita di autosufficienza per un importo complessivo annuo di euro 1.200,00;
- riconoscimento della passività deducibile di euro 4.000,00 per tasse scolastiche e gli altri oneri assimilati per l'iscrizione e la frequenza a corsi professionali, di istruzione secondaria o universitaria per ciascun titolare di reddito e per ogni suo figlio a carico, non più quindi sulla base di un importo fisso annuo;
- eliminazione della passività deducibile per donazioni o liberalità destinate a progetti di recupero, conservazione e valorizzazione degli elementi costitutivi del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano quali parti integranti del patrimonio Unesco e delle rilevanze artistiche, architettoniche, archeologiche e paesaggistiche sottoposte a tutela, poiché previsto dalla normativa specifica in materia – rif. art.19 Legge n. 223/2020;
- restrizione della deducibilità di donazioni effettuate a sole associazioni od enti residenti in territorio;
- ampliamento del valore della passività deducibile ad euro 4.000,00 per oneri relativi al ricorso a baby sitter, con l'eliminazione dei requisiti inerenti l'indisponibilità di posti negli asili nido e il limite d'età del bambino;
- estensione ad euro 3.000,00 della deducibilità per oneri relativi all'affidamento pre-adoattivo;
- coordinamento della normativa vigente riguardante la deducibilità di spese sostenute per consulenze diagnostiche, terapie o prodotti non mutuati, in riferimento a quanto già previsto dall'art. 14 della Legge n.166/2013, così come modificato dall'art. 5 del presente progetto di legge;
- istituzione della deducibilità per le spese per i prodotti per la prima infanzia, limitatamente al latte artificiale ed ai pannolini, per ogni figlio a carico, sostenute nei primi tre anni di vita, fino all'importo massimo di euro 300,00.

Un adeguamento formale è contenuto nell'art. 50 al fine di modificare il titolo dell'Allegato "B" della Legge n. 166/2013.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGLIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

L'art. 51 del progetto di legge introduce l'adeguamento automatico biennale degli scaglioni di reddito soggetti a tassazione proporzionale in funzione dell'incremento dell'indice del costo della vita. Tale adeguamento deve essere reso pubblico direttamente dall'Ufficio Tributario con circolare dedicata.

L'art. 52 interviene modificando l'Allegato "D" della Legge n. 166/2013 riducendo l'aliquota di ammortamento per i fabbricati al 2% indipendentemente dalla tipologia dell'attività del contribuente e introducendo una nuova tipologia di attività "Immobiliare di cui all'art. 56 comma 3 della Legge n.166/2013" per la quale tale aliquota è fissata all'1,5%. In coerenza a tale modifica anche la durata minima fiscale dei contratti di locazione finanziaria sui beni immobili strumentali è stata aumentata passando da 8 anni a 12 anni (15 anni se trattasi di società con attività "Immobiliare di cui all'art. 56 comma 3 della Legge n.166/2013"). Infine, nel caso di acquisto di beni strumentali diversi dagli immobili mediante contratto di locazione finanziaria la deduzione dei canoni è ammessa per un periodo non inferiore a tre anni indipendentemente dalla durata del contratto. Le disposizioni di cui sopra si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore della presente normativa, ad esclusione delle società con attività "Immobiliare di cui all'art. 56 comma 3 della Legge n.166/2013" per le quali si applicano anche sui contratti già in essere.

L'Allegato "A" della presente legge introduce l'Allegato "E" della Legge n. 166/2013 riguardante le spese effettuate in territorio sammarinese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 16, comma 9 bis. Di conseguenza viene abrogato il Decreto Delegato 28 gennaio 2014 n.11 "Disciplina degli oneri deducibili di cui agli articoli 14, comma 7, e 148, comma 11, della legge 16 dicembre 2013 n. 166 e definizione dello strumento di pagamento elettronico per il pagamento delle spese effettuate in territorio" e successive modifiche. Nel conteggio della detrazione di cui all'art. 16, comma 9 bis, viene aumentato ad euro 1.500,00 annui il limite per acquisto di carburanti, vengono inoltre aggiunte le spese per utenze domestiche dell'abitazione di residenza in territorio e i costi per le assicurazioni "ramo danni a cose e persone" per un ammontare complessivo commisurato al reddito.

In aggiunta a quanto già illustrato in sede di disamina dei singoli provvedimenti, tra le disposizioni transitorie si evidenziano i seguenti interventi. In primo luogo si sottolinea la decorrenza a far data dal 01 gennaio 2026 degli interventi contenuti nel presente progetto di legge. In aggiunta, con riferimento al reddito dei fabbricati destinati ad attività economiche è stato mantenuto il comma 2 dell'articolo 23, che disciplina, a regime, la non imponibilità della rendita catastale di immobili strumentali



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

all'attività economica, ma in via straordinaria, per un per un periodo transitorio, più precisamente dal periodo d'imposta 2026 e fino al 2029 è stata mantenuta l'imponibilità con un meccanismo di decrescita negli anni seguenti. Inoltre sempre in via straordinaria e meramente transitoria per i periodi d'imposta 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, l'imposta IGR sui redditi di cui agli articoli 13, comma 1, lettere a) e l) e 43 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, è determinata applicando l'aliquota proporzionale nella misura del 18 per cento, in luogo del 17 per cento. Il maggior gettito fiscale derivante dal predetto aumento è destinato ad investimenti infrastrutturali per il paese ed alla diminuzione del debito pubblico. A tal fine e, quale vincolo all'utilizzo del maggior gettito, saranno istituiti nel bilancio dello Stato appositi capitoli di spesa, in capo al Dipartimento Economia e Finanze, nei quali, in sede di predisposizione della legge di bilancio previsionale dello Stato, è stanziata la somma corrispondente alla stima del maggior gettito. Infine entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Congresso di Stato viene delegato ad adottare Decreti Delegati, previo confronto con la Commissione Permanente per il monitoraggio della fiscalità, al fine di apportare correttivi, aggiustamenti o armonizzazioni tecniche e normative ed ulteriori modifiche per aggiornare la disciplina vigente e coordinare, abrogare e modificare la normativa vigente per quanto attiene ad altri specifici settori.

Oltre a quanto espressamente trattato in occasione della disamina degli articoli correlati, l'art. 55 abroga determinati provvedimenti legislativi. Dalla fattispecie dei redditi dei terreni viene eliminata la riduzione dell'imponibilità fiscale su tale tipologia di redditi derivante da fondo rustico non coltivato. In aggiunta viene abrogata l'applicabilità degli articoli 72 e 73 della Legge n. 166/2013 alle società che rilevano imprese in conclamata crisi aziendale, poiché tale disciplina è stata inclusa nella normativa dedicata in materia. Infine viene abrogata la norma transitoria della Legge n.166/2013 relativa all'applicazione degli articoli 69-70 della Legge n. 166/2013.

Il progetto di legge è stato approvato in Commissione III con n.11 voti favorevoli e n.4 voti contrari.

Eccellentissimi Capitani Reggenti

Illustrissimi Membri del Consiglio Grande e Generale

come anticipato in premessa, il presente progetto di legge interviene in modifica della normativa fiscale della Repubblica di San Marino, assicurando un maggior gettito per lo Stato e un sistema di controlli e di accertamento più efficace. Le norme atte a



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

favorire l'emersione dei redditi e a contrastare evasione ed elusione fiscale saranno in grado di eliminare gli elementi di incertezza che hanno portato oggi ad un conflitto tra le diverse categorie di contribuenti. Il confronto, proseguito anche dopo la chiusura dei lavori della Commissione, con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali avrà un impatto sull'articolato e quindi sul valore finale di gettito stimabile derivante dal presente progetto di legge. Come membri della Commissione rappresentativi delle forze di maggioranza, ci auguriamo che il presente provvedimento possa essere approvato dall'aula nella consapevolezza che questo passaggio legislativo non risponde solamente alla finalità di assicurare un maggiore gettito per lo Stato, ma rappresenta una parte del percorso di ridefinizione del sistema economico sammarinese, nella consapevolezza della maggior complessità dei contesti normativi nazionali e internazionali.

Il Relatore di Maggioranza
Consigliere Maddalena Muccioli

